



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
U.O. SERVIZI FORESTALI

CAPITOLATO TECNICO

Per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà di Enti e Comunioni Familiari
(art. 23 L.R. 13/09/1978, n. 52)

Comune di Valli del Pasubio

Particelle n. 7 (sopra strada) e n. 14 (parte)

Denominazione lotto: /

Vendita ed utilizzazione di legna da ardere assegnata al taglio su particelle
N. 7 "SOPRA STRADA OSSARIO" E N. 14 (PARTE)

di proprietà del Comune di VALLI DEL PASUBIO

Valore di stima € 5.257,50

Valli del Pasubio, lì 29 ottobre 2025

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
E GUARDIA BOSCHIVA
(Scapin geom. Paolo)



CAPITOLATO TECNICO

Per la vendita e l'utilizzazione del materiale legnoso da utilizzare per la produzione di legna da ardere (circa q.li 1700) e resinoso da opera per il ricavo di legno cippato (circa q.li 600) assegnato al taglio nel bosco denominato "Particella 7 Sopra strada Ossario" e particella n. 14 (parte) in zona Rifugio Balasso, di proprietà del Comune di Valli del Pasubio, in territorio amministrativo di Valli del Pasubio, a monte della strada comunale che dal confine amministrativo con il Comune di Vallarsa (TN) conduce a località Colle Bella Vista (Ossario) nonché in prossimità del Rifugio Balasso a valle della SP 46.

Particelle n. 7 e n. 14 del Piano R.F., come da planimetria riportata nel Progetto di Taglio.

A) OGGETTO DELLA VENDITA

Art. 1 Il materiale legnoso ritraibile dal taglio della presa configurata dai confini sopra esposti, di cui l'Ente esperisce la vendita, risulta determinato dal prospetto che segue:

DENOMINAZIONE LOTTO	ASSORTIMENTI RITRAIBILI	QUANTITA' PRESUNTA A CORPO	PREZZO DI MACCHIATICO	VALORE COMPLESSIVO
"Particella 7 Sopra strada Ossario" e particella n. 14 (parte) in zona Rifugio Balasso	Legna da ardere	1.700 q.li	3,00 €/q.le	€ 5.100,00
	Legname da opera	6,3 mc	25,00 €/mc	€ 157,50
	TOTALE di stima			€ 5.257,00

Art. 2 La vendita del materiale assegnato al taglio è fatta a tutto rischio, utilità o danno dell'aggiudicatario. Egli eseguirà taglio, allestimento e trasporto dei prodotti legnosi ricavati, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti o stabiliti nel presente capitolato, a tutte sue spese e conto senza che possa pretendere indennità o compensi di sorta per infortuni, aggravii o per qualunque altra causa. Al termine dell'esbosco le radure prative dovranno rimanere libere e ripulite dalla ramaglia e dai residui di lavorazione.

Art. 3 La vendita **della legna da ardere (faggio) e da opera (resinoso) viene fatta "in piedi" mediante** applicazione dell'importo pari ad € 3,00/quintale per la legna da ardere e pari ad € 25,00/mc per il legname da opera (resinoso); sarà quindi richiesta la presentazione/trasmisione, all'Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici, delle pesate relative ad ogni singolo carico. Per il legname da opera si prevede la misurazione in loco dell'effettiva quantità esboscata. Le piante da rilasciare sono contrassegnate da doppio bollino rosso sul fusto a mt 1,30.

Art. 4 Ogni concorrente all'esperimento di vendita dovrà essere provvisto di patentino forestale comprovante la propria capacità tecnica e direttiva nelle utilizzazioni boschive.

B) CONSEGNA DELLA TAGLIATA

Art. 5 L'aggiudicatario dovrà fare domanda di consegna all'Ente venditore il quale è tenuto a produrre apposita dichiarazione sugli adempimenti di cui agli articoli 23, 24 e 29 del presente capitolato.

Nel termine di trenta giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di lotto in vendita, il deliberatario è tenuto a ricevere in consegna la tagliata. La consegna, effettuata da un tecnico nominato dal Comune, potrà avere luogo:

- a) normalmente in sito: nel qual caso l'incaricato suddetto indicherà al deliberatario o al suo rappresentante, i limiti della sezione di taglio, le piante segnate per riserva e le precauzioni da osservare nell'utilizzazione, le vie di trasporto ed i luoghi di deposito del legname, ecc.; in questa occasione il deliberatario potrà verificare se nel lotto vi siano ceppi recisi o indizi di contravvenzioni e di danni anteriormente commessi;
- b) eccezionalmente in via fiduciaria: può essere provveduto solo dietro analoga domanda dell'acquirente, dalla quale dovrà risultare l'espressa dichiarazione che il richiedente si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e non preventivamente da lui denunciato.

- Art. 6 Non si potrà dare inizio ai lavori, salvo una penale di € 105,00 e l'immediata sospensione di autorità dei lavori, prima della redazione del regolare verbale di consegna, verbale che dovrà essere firmato dal tecnico incaricato e controfirmato dagli intervenuti.
- Art. 7 L'acquirente si dichiara responsabile - a partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva collaudazione - di tutti i danni e reati che nel bosco o nelle proprietà contigue di qualsiasi natura in dipendenza del taglio, esbosco e trasporto saranno commessi, sia da esso aggiudicatario, che dai suoi dipendenti, nonché dei danni e reati commessi da terzi.
- Art. 8 Compiuta la consegna, il deliberatario potrà iniziare il taglio, preavvisandone del giorno il proprietario ed il personale forestale che ha diretta sorveglianza sulla zona della tagliata.
Dopo la firma del verbale di consegna di cui sopra, al deliberatario non è garantito il suo legname, restando al deliberatario stesso l'obbligo della custodia, dato che a lui - con l'atto in parola - viene trasferito il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione.
Il trasferimento del possesso conservativo all'acquirente, dopo intervenuto il verbale di consegna, s'intende salvo casi di forza maggiore, alluvioni, ecc., perché o purché non imputabili come tali all'acquirente.

C) ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

- Art. 9 Le piante di Faggio si recideranno il più possibile vicino a terra con strumenti ben taglienti, con taglio leggermente inclinato in modo che l'acqua non vi possa permanere ed arrechi danni alla ceppaia.
Le piante danneggiate dovranno essere recise nello stesso modo dopo che vi sia avvenuto l'assegno da parte del Tecnico incaricato, il quale nell'occasione stabilisce se il danneggiamento sia dovuto o meno a cause di forza maggiore.
- Art. 10 Nel caso di taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi, si avranno tutti i riguardi necessari e si useranno tutti i mezzi suggeriti dal personale forestale per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti ed il novellame.
Per ogni danno, se evitabile, il deliberatario pagherà all'Ente il triplo del suo ammontare che viene valutato con i valori di cui alla tabella annessa alle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
Inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi dell'art. 26 e 28 del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
E' proibito al deliberatario di tagliare qualsiasi pianta (o pollone) non assegnata, sotto penalità delle leggi forestali in vigore ed è fatto obbligo di corrispondere all'Ente il triplo del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate come indicato al secondo comma del presente articolo.
In caso di urgenza il personale forestale o il tecnico incaricato è autorizzato ad assegnare direttamente su richiesta del deliberatario, le poche piante o polloni non assegnati che risultassero necessari ai fini della lavorazione.
- Art. 11 **L'aggiudicatario dovrà liberare dalla ramaglia il margine stradale e le aree pascolive.**
L'utilizzazione dovrà essere fatta a regola d'arte, in modo da ricavare il maggior quantitativo di prodotto commerciale.
- Art. 12 E' vietato di regola al deliberatario di introdurre nella tagliata e zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo. Potrà procedersi all'eventuale introduzione di altro legname soltanto dopo che il personale forestale del luogo abbia constatato la completa e regolare raccolta del legname aggiudicato.
- Art. 13 E' pure proibito di lasciare pascolare animali da tiro o di altra specie nel bosco, sotto le pene previste dalle leggi vigenti per il pascolo abusivo.
- Art. 14 Il deliberatario è obbligato a segnalare il cantiere forestale, a tenere sgombri i passaggi e le vie della tagliata, in modo da potervi sempre ed ovunque transitare liberamente ed a spianare il fondo stradale e/o pascolivo che fosse stata danneggiato. Mancando a questi obblighi, o prestandovisi imperfettamente, sarà provveduto d'ufficio, a sue spese. Né potrà costruire, entro il bosco, tettoie, capanne o altri manufatti senza aver ottenuto il permesso da parte del proprietario del bosco e dell'Unità Servizi Forestali di Vicenza.
- Art. 15 Il concentramento e il trasporto del legname dovrà effettuarsi con tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo, soprassuolo ed alla strada comunale.

Art. 16 Tanto l'acquirente che i suoi lavoratori debbono attenersi strettamente agli ordini del personale forestale, sia per quanto riguarda il taglio e l'allestimento delle piante, come per ciò che concerne il loro abbattimento e trasporto, anche se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, diversi dalle prescrizioni e modalità fissate all'atto della consegna della tagliata.

Non potranno essere impiegati nei lavori coloro che sono notoriamente conosciuti come abituali trasgressori delle leggi e disposizioni forestali; quelli che fossero stati eventualmente già occupati potranno essere, a richiesta dell'Unità Servizi Forestali di Vicenza, immediatamente allontanati. Lo stesso dicasi dei lavoratori che trascurano l'adempimento degli ordini del personale forestale.

Art. 17 Nel caso di utilizzazione in economia o a cottimo, qualunque sia il responsabile dell'utilizzazione, dovranno essere ugualmente osservate le prescrizioni del presente capitolato tecnico relativo a consegna, taglio e collaudo.

Art. 18 Il taglio e lo sgombero del materiale legnoso assegnato e dei relativi residui della lavorazione fuori dal bosco, dovranno effettuarsi entro **la scadenza del progetto di taglio.**

La proroga del termine come sopra stabilito, qualora sia necessario per circostanze particolari per cause di forza maggiore, si dovrà domandare, entro un mese dalla scadenza, all'Unità Servizi Forestali di Vicenza tramite l'Ente proprietario, che dovrà dare il suo parere al riguardo.

Nel caso in cui la proroga comprenda un intero o più cicli di vegetazione, quando la vendita è avvenuta a corpo, l'aggiudicatario è tenuto alla corresponsione all'Ente proprietario del valore dell'incremento legnoso relativo alla superficie boscata mai utilizzata, secondo stima dell'Unità Servizi Forestali di Vicenza.

Il legname non utilizzato e non sgomberato entro il periodo di tempo fissato, resterà a favore dell'Ente venditore, senza che esso debba pagare al deliberatario indennità o compenso alcuno, oppure l'Ente venditore, rinunciando a tale suo diritto, potrà obbligare il compratore a portare a termine l'utilizzazione; il compratore sarà obbligato, in tal caso, a pagare all'Ente venditore una penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo nel termine fissato per l'utilizzazione.

Gli impianti eventualmente costruiti per l'utilizzazione della tagliata, come capanni, tettoie, risine e qualsiasi altro manufatto, saranno distrutti o sgomberati alla scadenza del tempo stabilito per il trasporto dei prodotti legnosi fuori del bosco, altrimenti resteranno di piena ed esclusiva proprietà dell'Ente venditore.

Art. 19 La carbonizzazione e l'accensione di fuochi nel bosco non sono permessi. L'eventuale trasgressione sarà oggetto dell'applicazione delle pene previste dalla legge e della rifusione dei danni, a stima inappellabile del rappresentante dell'Unità Servizi Forestali di Vicenza incaricato del collaudo.

D) MISURAZIONE DELLA LEGNA DI FAGGIO/RESINOSO

Art. 20 **La vendita del faggio avviene previa pesatura di ogni singolo carico/trasporto allontanato dal cantiere. Per il legname da opera si prevede la misurazione in loco dell'effettiva quantità esboscata.**

Art. 21 L'aggiudicatario potrà destinare in tutto o in parte il prodotto legnoso alla produzione di legna da ardere, da opera o di cippato.

F) MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 23 Le modalità di pagamento del legname misurato saranno stabilite negli atti di compravendita da stipularsi fra l'Ente venditore e l'acquirente.

Art. 24 In caso di vendita, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della L.R. 13.9.1978, n. 52, l'Ente venditore è tenuto ad accantonare su apposito capitolo di bilancio una somma per lavori di migliorie boschive, pari al 10% dell'importo dell'aggiudicazione (comunque non inferiore al 10%).

Dell'avvenuto accantonamento l'Ente è tenuto a rilasciarne dichiarazione all'Unità Organizzativa Forestale di Vicenza di Vicenza. Non si procederà alla consegna e non sarà rilasciata licenza di taglio se prima l'aggiudicatario non avrà ottemperato alla detta disposizione.

G) COLLAUDO DELLA TAGLIATA

- Art. 25 I danni arrecati al bosco o alla strada, purché evitabili, saranno rilevati dal personale forestale ed elencati, di volta in volta, in un prospetto di rilievo danni da sottoporsi alla firma del deliberatario e del rappresentante dell'Ente proprietario, i quali potranno farvi le loro osservazioni. Tale elenco servirà di base per le operazioni di collaudo.
- Art. 26 Prima dell'esecuzione del collaudo, il deliberatario è obbligato a riparare le vie, i ponti, i termini, le siepi, i fossi eventualmente danneggiati ed a sistemare il terreno che fosse stato scavato o smosso per l'impianto di teleferiche o altro.
- Art. 27 Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal precedente art. 18 per l'ultimazione del taglio oppure di quello risultante dall'eventuale proroga accordata, il deliberatario, totalmente pagato l'importo della tagliata, dovrà presentare, tramite l'Ente venditore, domanda di collaudo all'Unità Servizi Forestali di Vicenza.
Nel caso di mancata domanda e trascorsi i trenta giorni come sopra indicato, sarà facoltà dell'Unità Servizi Forestali di Vicenza competente di procedere d'ufficio al collaudo della tagliata, senza alcun preavviso all'aggiudicatario. Sarà invece regolarmente preavvisato l'Ente proprietario.
- Art. 28 Il collaudo sarà eseguito dal dirigente dell'Unità Servizi Forestali di Vicenza competente o da un suo delegato; egli procederà con l'assistenza del personale di vigilanza forestale, e potranno assistere il rappresentante dell'Ente venditore ed il deliberatario o suo rappresentante. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore o del deliberatario o suo rappresentante o di ambedue, qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce l'esecuzione del collaudo, il quale sarà egualmente valido.
Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo non potrà essere fatto a terreno coperto di neve.
- Art. 29 La cauzione che l'aggiudicatario dovrà versare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal presente Capitolato e dal contratto stesso, è stabilita in misura non inferiore al 10% del valore complessivo del lotto (valore di stima di cui alle premesse); potrà essere restituita solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso all'Ente venditore ed il deliberatario avrà pagato tutti i compensi e penalità fissati nel verbale di collaudo. Dopo di che egli sarà svincolato da ogni obbligo imposto dal presente Capitolato.
- Art. 30 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato Tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.
- Art. 31 Omettendo il deliberatario di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del presente Capitolato e del relativo contratto, sarà piena facoltà dell'Ente venditore di costringerlo, unitamente all'eventuale fideiussione, nelle vie di legge.
- Art. 32 Per le eventuali inosservanze alle clausole e condizioni imposte nel presente capitolato, l'aggiudicatario pagherà le seguenti penali da liquidarsi all'atto del collaudo, a giudizio inappellabile del collaudatore e senza pregiudizio delle eventuali azioni penali cui i danni possono aver dato luogo.
La ditta esecutrice dei lavori potrà essere assoggettata alle seguenti penali:
a) in caso di pianta di latifolia segnata con colore rosso (=da rilasciare) che risulterà tagliata all'atto del collaudo o durante le visite di controllo la penale sarà calcolata attraverso il prodotto del prezzo unitario di aggiudicazione moltiplicato per il peso della pianta dedotto dall'esame del diametro della ceppaia (entrando con la tavola ponderale annessa al piedilista delle aree di saggio), moltiplicato per 3 (tre);
b) € 100,00 per ogni ara di bosco non tagliata a regola d'arte, secondo le vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;
c) € 50,00 per ogni ara di superficie prativa lasciata ingombra dai residui della tagliata;
d) € 50,00 per ogni ara in cui la rinnovazione sia stata danneggiata.
Per ogni danno arrecato al bosco, alla strada, al pascolo l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il triplo del suo ammontare, da valutare sulla base del prezzario regionale per i lavori forestali e/o a mezzo dei valori di cui alla tabella annessa alle PP. Di Massima e di P.F.; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi degli artt. 26 e 28 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di polizia Forestale.

In caso di violazione del primo comma dell'art. 11 l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Ente venditore il triplo del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate al prezzo delle misure normali.

Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all'art. 18 sarà obbligato a pagare all'Ente venditore una penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l'utilizzazione. Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore dell'Ente venditore, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario, indennità o compenso alcuno, oppure, l'Ente venditore, rinunciando a tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine l'utilizzazione, previo il pagamento della penale di cui al presente comma.

Art. 33 Gli importi relativi ai danni economici ed alle penalità di cui al presente capitolato devono essere accantonati dall'Ente proprietario sul fondo delle miglorie boschive previste dall'art. 22 della L.R. 13.9.1978 n° 52.

Art. 34 Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione da parte della ditta aggiudicatrice all'Ente proprietario dei certificati rilasciati dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.M. e dall'I.N.A.I.L., attestanti che la ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.

Art. 35 Tutte le spese per indennità e rimborso, inerenti il taglio, spettanti al personale forestale, operazioni di consegna, misurazione, rilievo danni, collaudo e diritti d'ufficio, sono a carico della Ditta acquirente.

Art. 36 Qualunque controversia, concernente l'applicazione delle norme del presente Capitolato, insorgesse tra le parti, sarà decisa inappellabilmente dal Dirigente dell'Unità Servizi Forestali di Vicenza.

Valli del Pasubio, lì 29 ottobre 2025

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
E GUARDIA BOSCHIVA
(Scapin geom. Paolo)



Per presa conoscenza: l'aggiudicatario
